

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 54

Riunione del 24 giugno 2009

### 43.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **DE SANTIS GIUSEPPE** - **tesserato**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.  
- Avv. Massimo Baldi - Componente - Relatore  
- Avv. Marco De Bonis - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva il sig. De Santis Giuseppe, per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT, predisposto e sottoscritto, nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Teramo, il verbale della riunione del 26/03/09 di detto Comitato, asseritamente convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2008 e nel quale, tra l'altro veniva dato atto della presenza di tutti i consiglieri in carica, risultato poi falso non essendo stata mai tale riunione nè convocata, nè tantomeno tenuta. Contestate le aggravanti di cui all'Art. 48, numero 2 e all'art. 49 lettera A e C Reg. Giur, per la qualifica rivestita.

Deliberata e ritualmente comunicata l'instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 24 giugno 2009.

In detta riunione venivano sentiti il sostituto procuratore, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per anni 2.

Precisava la Procura che le dichiarazioni testimoniali raccolte, segnatamente rese dai sig.ri Guerini Narciso e Paladino Vincenzo - dichiarazioni con le quali i suddetti assumevano di non essere mai stati convocati dal presidente del Comitato di Teramo nè per la riunione del 26 marzo 2009, nè per altra riunione finalizzata all'approvazione del bilancio, nonostante in detta delibera, sottoscritta dal Sig. De Santis,

si desse atto della loro presenza e del loro voto a favore dell'approvazione del consuntivo 2008 - fossero elementi idonei a corroborare e dimostrare la fondatezza della contestazione della richiesta di deferimento.

Il sig. De Santis, presente alla riunione, sostanzialmente confermava di aver indicato la presenza dei suddetti soggetti all'assemblea deliberativa del bilancio e di non averli formalmente convocati, ma evidenziava, in ordine al primo profilo, di aver erroneamente incluso anche i detti consiglieri per un mero errore di stampa, mentre in ordine al secondo profilo- omessa formale convocazione - di averli convocati solo telefonicamente, posto che il bilancio doveva essere approvato urgentemente, visto che il 26 marzo 2009 era l'ultimo giorno utile per poter ottenere da parte della FIPAV i sussidi economici e, pertanto, una formale convocazione a mezzo raccomandata, avrebbe fatto certamente posticipare la suddetta assemblea con la conseguenza di veder frustrata la possibilità di richiedere gli stanziamenti di cui sopra.

Evidenziava, comunque, che gli altri consiglieri indicati nella delibera in contestazione, sarebbero stati presenti all'assemblea, senza tuttavia, produrre alcuna dichiarazione comprovante tale assunto.

#### La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti, segnatamente le dichiarazioni testimoniali sopra citate, nelle quali tutti i consiglieri interrogati affermano di non essere mai stati convocati dal presidente del Comitato Provinciale di Teramo nè per la riunione del 26 marzo 2009, nè per altra riunione finalizzata all'approvazione del bilancio - è emerso con chiarezza come il De Santis abbia palesemente redatto e sottoscritto una delibera assembleare certificando una situazione diversa da quella realmente verificatasi.

./.

Peraltro le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione dal De Santis, non fanno che aggravare la sua situazione, posto che egli avrebbe affermato di aver posto in essere tale condotta per poter ottenere il versamento da parte dell'organo centrale dei sussidi economici richiesti e di non aver convocato i Consiglieri per motivi di urgenza, attesa l'imminente scadenza dei termini.

Peraltro, si evidenzia come i termini in discorso, siano stati fissati dall'organo centrale Fipav, in un periodo di certo risalente, quindi alcuna scusante può essere addotta dal De Santis, il quale già da molto tempo sapeva quando dovevano essere presentati i bilanci.

Data per confermata la disciplinare responsabilità del De Santis, appare anche pacifica l'applicazione delle aggravanti contestate dalla Procura Federale e, in considerazione di quanto sopra, questa commissione ritiene di applicare la pena di anni 1 e mesi 6 di sospensione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Applica al sig. De Santis Giuseppe per le condotte di cui sopra, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 mesi 6.

F.to IL PRESIDENTE F.F  
Avv. Thomas Martone

**Affisso il 26 giugno 2009**